



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

Ordinanza n. 168 del 16.3.2006

OGGETTO: Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche

IL SINDACO

Considerato che l'attuale regolamentazione del settore delle attività produttive è stata aggiornata e modificata da recenti interventi legislativi nazionali e regionali che impongono un adeguamento della normativa comunale in materia;

Ritenuto opportuno prevedere una disciplina unitaria degli orari, dei turni di riposo e ferie e di ogni altro aspetto riguardante l'apertura e la chiusura delle attività economiche;

Ritenuto opportuno definire un unico testo la disciplina degli orari delle principali attività economiche;

Considerato che l'art. 11 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 impone ai Comuni l'adozione di criteri per la determinazione degli orari di esercizio delle attività di vendita al dettaglio, nel rispetto dei principi enunciati dallo stesso Decreto;

Viste le proprie precedenti ordinanze inerenti la disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche e ritenuto opportuno procedere alla adozione di un testo organico ed omogeneo contenente la disciplina di tutte le attività economiche soggette a regolamentazione comunale per quanto attiene agli orari ed ai giorni di apertura;

Ritenuto peraltro opportuno procedere anche in questa sede ad uniformare ai nuovi principi in materia di commercio al dettaglio gli orari delle altre attività economiche (esercizi della somministrazione e non, artigianato di servizio), nel rispetto dei limiti imposti dalle singole normative di settore;

Considerato che la concertazione svolge un ruolo strategico nella programmazione comunale e nelle modalità di relazione con le parti sociali;

Considerata l'opportunità di disciplinare in modo omogeneo le strutture commerciali aventi carattere unitario (centri commerciali e strutture affini);

Considerato che la presente disciplina interviene in un momento nel quale la Regione Toscana sta esercitando i poteri legislativi e regolamentari attribuiti dalla seconda parte della Costituzione dopo la riforma del titolo V della stessa e che pertanto i riferimenti normativi indicati nel presente atto dovranno intendersi riferiti alle corrispondenti leggi regionali integrative o sostitutive della normativa nazionale;

Visti gli artt. 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 114/98;

Visto la L.R. 28/2005 entrata in vigore il 25 febbraio 2005 relativamente alla disciplina sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 2 bis della Legge n. 161/1963, così come introdotto dalla Legge n. 1142/1970;



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

Vista la Legge Regionale n. 74/1994;

Vista la legge 174/2005;

Vista la legge regionale 24 marzo 2004 n.19 recante le “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”;

Visto il D.P.G.R. 2 agosto 2004 n.42/R “Regolamento di attuazione della legge regionale n.19/2004;

Dato atto delle disposizioni contenute nelle normative statali e regionali che consentono al Sindaco di intervenire con disposizioni di urgenza in materia di disciplina di orari e aperture degli esercizi commerciali in presenza di motivate esigenze di pubblico interesse;

Richiamate le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all’art. 50 comma 7 D.lgs 18.08.2000 n° 267;

Sentite le Associazioni di Categoria dei settori economici interessati, le Associazioni sindacali dei Lavoratori e le Associazioni dei Consumatori nelle riunioni concertative del 21 dicembre 2005, del 13 e 20 gennaio 2006;

Vista la vigente normativa in materia

DISPONE

- 1) di approvare per quanto di propria competenza l’allegato testo della ordinanza sulle attività economiche (allegato A);
- 2) di dettare le ulteriori disposizioni contenute nell’allegato B del presente atto quale impegno da parte dell’Amministrazione Comunale nei reciproci rapporti e nei rapporti con le parti sociali intervenute nell’ambito della concertazione;
- 3) di comunicare copia del presente atto alle parti sociali ed agli organi di vigilanza;

IL SINDACO
Monica Faenzi



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

ALLEGATO A

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata, degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di intrattenimento e svago di cui al T.U.L.P.S., delle attività di parrucchiere (acconciatore), estetista ed attività assimilate, dei distributori di carburante così come definiti dalla vigente normativa.
2. La presente ordinanza disciplina altresì i turni di ferie, i giorni di chiusura ed apertura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attinente l'apertura e la chiusura delle attività sopra indicate.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

Titolo I - Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi commerciali di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00; l'esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, non deve comunque superare il limite delle tredici ore giornaliere.
3. I limiti di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, possono essere derogati dagli esercizi situati nella zona del capoluogo e nella frazione di Punta Ala, durante il periodo estivo, con possibilità di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore e di posticipare la chiusura fino ad un massimo di tre ore.
4. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

Articolo 3

Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio di vendita al dettaglio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.

Articolo 4

Chiusure domenicali e festive

1. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, salve le deroghe espressamente previste.
2. Dato atto che il Comune è inserito nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica è data agli esercenti la facoltà di non osservare l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.
3. Il Sindaco previa concertazione e su conforme richiesta delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative può introdurre, dandone adeguata comunicazione al pubblico, in aggiunta a quelle sopra indicate, delle date in cui osservare l'obbligo di chiusura festiva.

4. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico nel giorno dell'ultima festività. Nel caso in cui tale giorno coincida con un giorno nel quale è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi, l'apertura è consentita, a scelta, in uno degli altri giorni.

Articolo 5

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività escluse dalla disciplina degli orari ai sensi della vigente normativa.

Articolo 6

Centri Commerciali

1. Gli esercizi commerciali e le altre attività operanti all'interno di Centri Commerciali o in strutture affini sono tenuti a praticare l'orario prescelto per l'attività della struttura stessa, indipendentemente dal settore di attività di appartenenza.

2. Per strutture affini ai centri commerciali si intendono gli esercizi polifunzionali e le altre strutture specificamente disciplinate da disposizioni della normativa nazionale, regionale o comunale

3. Gli esercizi di somministrazione operanti all'interno di Centri Commerciali o in strutture affini, esclusi quelli non soggetti alla programmazione comunale, possono seguire l'orario prescelto ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del presente atto.

Articolo 7

Attività commerciale in orario notturno

1. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività commerciale in orario notturno.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

Titolo II - Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 8

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a regolamentazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia, ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001.

Articolo 9

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio, fra un minimo di cinque ed un massimo di diciotto ore, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate.
2. Durante l'apertura oltre le ore 3.00 non deve essere esercitata altra attività diversa da quella di somministrazione.

Articolo 10

Deroghe generali e speciali

1. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

Articolo 11

Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti e resi noti al pubblico con mezzi idonei.

Articolo 12

Informazione al pubblico

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto ed il giorno di eventuale chiusura infrasettimanale con l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno del negozio e con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

Articolo 13

Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può adottare gli atti di cui all'art. 1.
2. Il Sindaco potrà concedere ad uno o più esercizi, anche per tipologie di attività, deroga al rispetto degli orari definiti nel presente titolo.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

Articolo 14

Disposizioni particolari

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di somministrazione svolte:
- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
 - c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 del Codice del commercio, Legge Regionale 28/2005;
 - d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 28/2005 e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - e) al domicilio del consumatore;
 - f) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a), b), e c) osservano l'orario prescelto per l'attività principale.

Articolo 15

Stabilimenti balneari

1. L'effettuazione, all'interno degli stabilimenti balneari, di trattenimenti musicali anche dal vivo o mediante l'impiego di un disk jockey e del karaoke ed attività assimilabili, possono essere effettuati nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 24.00. Non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a cinque giorni mensili (nei mesi di giugno, luglio e settembre); nel mese di agosto possono essere autorizzati fino ad un massimo di otto giorni.

Articolo 16

Livelli minimi di assistenza all'utenza

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura per turno.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

2. L'esercente deve rendere noto il proprio orario e periodo di apertura e chiusura al pubblico mediante apposito cartello ben visibile dall'esterno del negozio (anche nel periodo di chiusura dello stesso).

Articolo 17

Orario attività musicale nei pubblici esercizi

1. Nei locali al chiuso è possibile effettuare trattenimenti musicali anche dal vivo (con o senza ballo), con strumenti preamplificati o amplificati e con apparecchi elettroacustici (anche mediante l'impiego di un disk jockey), dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 00.30 del giorno successivo. Tali orari devono essere osservati anche per il funzionamento di qualsiasi fonte di riproduzione sonora installata all'interno delle suddette attività (mangianastri, compact disk, juke box, dvd con tv, videoregistratori, ecc.).

2. I gestori che presentano una relazione per la valutazione dei livelli di immissione sonora che garantisca il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. del 14.11.1997, con particolare riguardo al criterio differenziale, a firma di tecnico competente, iscritto negli appositi elenchi, possono effettuare trattenimenti musicali con o senza ballo, per tutto l'anno, osservando i seguenti orari: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 02.30 del giorno successivo. In tale relazione nel caso di non rispetto dei limiti, deve essere obbligatoriamente inclusa la metodologia di abbattimento del rumore, nonché tutta la documentazione idonea a garantire l'impossibilità di manomissione e/o modifica dell'impianto di emissione sonora da parte di terzi. A tal fine la relazione deve contenere un elenco dettagliato delle apparecchiature installate, con documentazione fotografica delle stesse.

Articolo 18

Orario attività musicale nei pubblici esercizi con spazi all'aperto

1. I pubblici esercizi di cui all'articolo 17, forniti di locali con spazi privati all'aperto o, comunque, non chiusi, possono effettuare esclusivamente trattenimenti musicali ed attività assimilabili nei seguenti orari: dalle ore 16.30 alle ore 23.00.

Articolo 19

Autorizzazione di Polizia Amministrativa

1. Le attività suddette possono essere svolte previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Polizia Amministrativa. I gestori dei suddetti esercizi, comunque autorizzati ad effettuare trattenimenti musicali in orari diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. E' fatto obbligo agli uffici comunali interessati dal rilascio delle suddette autorizzazioni di informare le attività interessate dal presente provvedimento.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

Titolo III - Attività di intrattenimento e svago

Articolo 20

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate.
2. L'orario prescelto deve essere reso noto al pubblico e, se richiesto, comunicato anche agli effetti della attività di vigilanza e controllo.
3. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale

Articolo 22

Deroghe generali e speciali

1. Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi simili devono effettuare l'apertura della propria attività non prima delle 15.00 e non oltre le 4.00.
2. E' data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 6.00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio, 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale, 15 agosto e Halloween (ultimo giorno di ottobre).
3. Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere culturale possono aprire anche in orario antimeridiano, non prima delle ore 8.00, su presentazione di apposita comunicazione contenente il programma delle attività svolte.
4. Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezz'ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto dal presente articolo.

Articolo 23

Cinema e teatri

1. L'attività cinematografica e/o teatrale viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima consentita:
 - a) nei locali al chiuso:
 - dalle ore 9.00 alle ore 1.30 (tutti i giorni esclusi i venerdì, sabato e prefestivi)
 - dalle ore 9.00 alle ore 3.00 (i venerdì, sabato e prefestivi)
 - b) negli ambiti all'aperto:
 - dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Articolo 24

Sale giochi e giochi leciti

1. L'esercizio dell'attività di sala giochi e di giochi leciti nell'ambito di attività commerciali è consentito non prima delle ore 9.00 e non oltre le ore 24.00.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

2. L'esercizio dell'attività di sala giochi posta all'interno di strutture di intrattenimento e svago e l'esercizio di giochi leciti all'interno delle strutture consentite osserva l'orario di apertura e chiusura di dette strutture.

Articolo 25

Manifestazioni all'aperto

1. Gli orari di esercizio delle attività di trattenimento e svago svolte nell'ambito di manifestazioni varie all'aperto vengono fissati di volta in volta, in relazione alla tipologia della manifestazione, anche all'atto del rilascio della autorizzazione per la deroga ai rumori di cui al regolamento comunale per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Articolo 26

Attività di intrattenimento musicale

1. Le attività di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi ed attività assimilabili devono essere svolte negli spazi al chiuso, con divieto di amplificazione esterna. Tali attività non devono superare: - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/1999, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora; - i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Articolo 27

Inquinamento acustico

1. Le attività di trattenimenti musicali oggetto della presente ordinanza, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare: - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/1999, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora; - i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 447/1995, in particolare, per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti, ecc., da effettuare nel rispetto della normativa vigente.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

Titolo IV - Acconciatori ed estetisti

Articolo 28

Ambito di applicazione

1. Gli orari di esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere (acconciatore), estetista ed attività assimilate sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 29

Attività di acconciatore

1. Coloro che esercitano l'attività di acconciatore sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, gli esercizi di cui al presente titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana nel rispetto dei vincoli previsti dai contratti di lavoro e dalla normativa in materia di sicurezza.
3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili all'esterno del negozio.
4. E' fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di parrucchiere, estetista ed attività assimilate di osservare un unico orario.

Articolo 30

Attività di estetista ed attività assimilate

1. Coloro che esercitano l'attività di estetista ed attività assimilate sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, gli esercizi di cui al presente titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana nel rispetto dei vincoli previsti dai contratti di lavoro e dalla normativa in materia di sicurezza.
3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili all'esterno del negozio.
4. E' fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di parrucchiere, estetista ed attività assimilate di osservare un unico orario.

Articolo 31

Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni della settimana.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

Titolo V – Distributori di carburante

Art. 32 Orario di servizio

1. L'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburanti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore;
 - b) orario unico di apertura obbligatoria, nelle fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.

2. Nel rispetto delle fasce orarie obbligatorie di cui al punto 1 e fermo restando l'orario minimo di 52 ore medie settimanali su base annua, i singoli gestori degli impianti scelgono l'orario da applicare al proprio punto vendita fra i seguenti:
 - a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00
 - b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00
 - c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00
 - d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00
 - e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00
 - f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00
 - g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00
 - h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30

3. La scelta operata sarà valida fino ad ulteriore comunicazione del gestore almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio del periodo di applicazione dell'orario stesso, tale comunicazione dovrà indicare la scelta dell'orario da effettuare durante il periodo estivo (dall'ultimo sabato del mese di giugno e fino al 1° sabato del mese di settembre) e quello da effettuare nel periodo invernale;

4. Nel rispetto delle fasce orarie obbligatorie di cui al punto 1 e fermo restando l'orario minimo di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di venire incontro alle esigenze del flusso turistico presente nel periodo estivo, durante tale periodo – così come individuato nel precedente comma – è data facoltà di effettuare la chiusura pomeridiana posticipata alle ore 20.00, la scelta di usufruire di tale facoltà dovrà essere indicata nella comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo;

5. L'orario di servizio comunicato deve essere osservato e rimanere immutato per almeno 6 (sei) mesi dall'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.

Art. 33 Turno di riposo infrasettimanale

1. Il turno di riposo infrasettimanale è obbligatorio ed è effettuato il sabato pomeriggio o, in alternativa, in altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

2. Il gestore, nel caso di scelta di turno di riposo infrasettimanale in giorno diverso dal sabato, è tenuto a darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.
3. Il Comune, entro 30 giorni, qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio di cui all'art. 15 del regolamento 42r/2004 comunicherà al gestore il motivato diniego.
4. La chiusura infrasettimanale comunicata deve essere osservata e rimanere immutata per almeno 6 mesi dall'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.
5. Durante il periodo estivo – così come individuato nel precedente articolo – è data facoltà di non effettuare il turno di chiusura limitatamente al sabato pomeriggio, ferma restando la chiusura domenicale. La scelta di usufruire di tale facoltà dovrà essere indicata nella comunicazione di cui al comma 3 del precedente articolo.

Art. 34 Servizio Notturno

1. Il servizio notturno si svolge dalle ore 22.00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.
2. Gli impianti che intendono effettuare il servizio notturno, sono tenuti a darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.
3. Il servizio notturno comunicato deve essere osservato e rimane imm modificabile per almeno 6 mesi dall'inizio del periodo medesimo.

Art. 35 Turni domenicali e festivi

1. I turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale sono disciplinati secondo l'elenco sotto indicato. In considerazione del fatto che a Punta Ala è presente un solo impianto di distribuzione, lo stesso non viene inserito nella turnazione suddetta e rimane pertanto esonerato dal rispettare il turno settimanale di riposo nei giorni festivi; gli impianti eseguono la turnazione secondo il seguente elenco e lo stesso ordine rimarrà immutato:

6 MARZO 2005	–	TURNO D	ERG	Viale Marconi
13 MARZO 2005	–	TURNO E	ESSO	Strada Prov.le del Padule
20 MARZO 2005	–	TURNO A	TAMOIL	Strada Prov.le del Padule
27 MARZO 2005	–	TURNO B	ESSO	Riva del Sole
28 MARZO 2005	–	TURNO C	AGIP	Via Ansedonia

2. Gli impianti, che effettuano il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio delle attività durante la festività infrasettimanali.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

3. Gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, che intendono effettuare il turno di apertura domenicale esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiatura self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, sono tenuti a darne comunicazione al Comune prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta che deve essere osservato e restare immutato per almeno 90 giorni dall'inizio del periodo medesimo. In tal caso l'impianto può rimanere aperto il primo giorno feriale successivo, qualora il gestore non comunichi, contestualmente alla comunicazione di cui sopra la chiusura dell'impianto.

Art. 36 Ferie

1. La sospensione consecutiva dell'attività per ferie è consentita per un periodo non superiore a due settimane per ogni anno solare e dovrà essere comunicata dal gestore almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo.

Art. 37 Attività economiche accessorie

1. Le attività economiche accessorie integrative osservano i seguenti orari e turni:

A) le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista collegate all'impianto e facenti parte dello stesso complesso osservano gli orari e i turni dell'impianto carburanti e dovranno essere comunicati al Comune con la modalità di cui all'art.1 della presente ordinanza in particolare:

A.1) le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono chiuse nei turni di chiusura domenicale, infrasettimanale e festivo e nell'intervallo pomeridiano e serale anche se gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, effettuano il servizio esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, ad eccezione di quelle dotate di self-service (es. lavaggio automatico);

A.2) le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono chiuse nei turni di apertura domenicale e festiva se gli impianti, funzionanti di regola con la presenza del gestore, effettuano il servizio esclusivamente mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, ad eccezione di quelle dotate di self-service (es. lavaggio automatico). In tale caso nel primo giorno feriale successivo l'apertura o la chiusura delle attività commerciali è subordinato alla apertura o chiusura dell'impianto.

A.3) le attività commerciali e complementari a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista rimangono aperte se l'impianto effettua il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore. Sospendono l'attività il primo giorno feriale successivo.

B) I pubblici esercizi di somministrazione facenti parte del complesso dell'impianto di distribuzione osservano gli orari previsti per gli altri pubblici esercizi di somministrazione presenti nel territorio comunale a norma delle disposizioni vigenti in materia.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

Art. 38 Deroghe

1. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva:

- a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o GPL, che dovessero successivamente venire autorizzati,
- b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che fuori dall'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;

2. Gli impianti che erogano il metano e/o GPL osserveranno gli orari e i turni previsti dagli articoli precedenti in particolare:

- a) considerata l'obbligatorietà della presenza del gestore per l'erogazione del metano e/o del GPL l'impianto, quando effettua il turno di apertura domenicale, rimane chiuso il primo giorno feriale successivo, anche se le pompe di benzina o gasolio siano poste in self-service pre-pagamento;
- b) nell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale festiva l'erogazione del metano e del GPL è sospesa anche se l'impianto effettua il servizio di erogazione degli altri carburanti esclusivamente mediante apparecchiature self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore, in conformità a quanto disposto dal 1° comma lett. b.

Art. 39 Pubblicità degli orari e dei turni

1. Il gestore ha l'obbligo di pubblicizzare con apposito cartello gli orari e i turni effettuati dall'impianto.

2. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e possedere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime di cm. 30x40

- indicare in modo preciso, chiaro e facilmente leggibile i seguenti dati:

- a) l'orario di servizio compreso l'eventuale servizio notturno;
- b) il turno di riposo infrasettimanale;
- c) il turno di apertura domenicale e festivo specificando se il servizio verrà effettuato con la presenza del gestore o esclusivamente con apparecchiature self-service e pertanto se il lunedì l'impianto resterà chiuso, o aperto con la presenza del gestore;
- d) il turno di riposo domenicale e festivo specificando se l'impianto sarà comunque aperto mediante erogazione esclusivamente a mezzo self-service pre-pagamento.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

3. Gli impianti che erogano il metano e/o il GPL insieme ad altri carburanti pubblicizzano gli orari e i turni secondo le modalità di cui al presente articolo e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32 comma 2 lett.a).



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

Titolo VI - Disposizioni comuni

Articolo 40

Eventi

1. In occasione di manifestazioni espositive, culturali, commerciali e ricreative di particolare importanza, il Sindaco può, anche su richiesta dei promotori delle manifestazioni stesse, concedere alle attività economiche contemplate dalla presente ordinanza la facoltà di proroga dell'orario di apertura prescelto e di deroga all'osservanza dell'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva.

Articolo 41

Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle norme vigenti.
2. Negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis Dlgs 267/2000 (da 25,00 a 500,00 euro).

Articolo 42

Sanzioni specifiche per attività di intrattenimento e svago

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 41, per quanto concerne le sanzioni, le violazioni alle norme di cui al Titolo III del presente atto, per le quali non siano fissate sanzioni esplicite da altre norme di legge e/o regolamento, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
2. In caso di reiterazione della violazione, formatasi ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 689/81, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione amministrativa fino ad un massimo di dieci giorni. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni e/o nel caso di grave abuso della persona autorizzata, l'Autorità Amministrativa, con provvedimento motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, con divieto di rilascio di nuova autorizzazione per almeno 90 giorni. I successivi provvedimenti saranno eseguiti in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del suddetto R.D.

Articolo 43

Abrogazioni

1. Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con la presente ordinanza, ed in particolare si intendono abrogate le precedenti ordinanze sindacali in materia.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

UFFICIO COMMERCIO

ALLEGATO B

ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'Amministrazione Comunale riconosce il fondamentale ruolo della concertazione nella definizione delle linee programmatiche generali riguardanti gli interventi sul territorio con particolare riferimento all'ambito della attività produttive.

In tale contesto appare opportuno proseguire nel lavoro svolto che avrà il compito, anche tramite riunioni tecniche ed incontri tecnici con le associazioni e categorie:

- 1) di definire le concrete modalità di attuazione di quanto contenuto nel presente atto;
- 2) di approfondire le problematiche relative alla individuazione delle attività di commercio al dettaglio escluse dalla regolamentazione sugli orari eventualmente proponendo un protocollo operativo che potrà essere oggetto di ulteriore concertazione con le parti sociali;

Al fine di dare coerenza ed organicità agli interventi regolativi degli orari delle attività economiche, di cui il presente atto costituisce il primo importante passaggio politico ed amministrativo si dispone:

a) la concertazione per la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione della presente ordinanza avverrà con regolarità nel corso dell'anno solare mediante almeno 2 momenti di concertazione e confronto:

b) **entro il 30 novembre** si svolgerà la concertazione con le parti sociali a livello comunale;

c) **entro il 15 dicembre** sarà adottata l'ordinanza riguardante la disciplina degli orari delle attività economiche per l'anno solare successivo;

Inoltre, se necessario ai fini dell'aggiornamento dell'ordinanza:

d) **entro il 31 marzo** potrà essere adottata l'ordinanza riguardante la disciplina degli orari delle attività economiche per l'anno solare in corso a modifica o integrazione di quella adottata ai sensi del punto c);

In ogni caso l'amministrazione e le parti sociali potranno, nel corso dell'anno, richiedere lo svolgimento di ulteriori incontri e momenti di confronto, anche ai fini di eventuali modifiche.